

Spopolamento

(abbattimento animali in allevamento per malattie infettive e diffusive)

In caso di focolai di malattie infettive animali per le quali è previsto l'obbligo di abbattimento in allevamento, l'autorità responsabile di eseguire tale operazione è l'autorità sanitaria territorialmente competente che potrà anche avvalersi di ditte o di personale esterno che abbiano un adeguato livello di competenza senza obbligatoriamente possedere il certificato d'idoneità. Prima del verificarsi di tali eventi l'autorità sanitaria dovrà:

- elaborare un piano d'azione proporzionale ed efficace, basandosi sulle specie animali allevate, sulla tipologia degli allevamenti presenti, sulla loro ubicazione sul territorio e sulle operazioni di abbattimento effettuate negli anni precedenti;
- valutare le necessarie risorse economiche, di personale e di strumenti da impiegare per affrontare le emergenze sanitarie.

Inoltre, nel piano d'azione dovranno essere indicati i metodi di stordimento e abbattimento previsti e le corrispondenti procedure operative standard volte a garantire il rispetto delle norme di benessere animale.

Lo spopolamento implica la gestione di crisi nelle quali vanno affrontate in parallelo priorità quali la salute animale, la salute pubblica, l'ambiente e il benessere animale.

Può verificarsi il caso in cui in circostanze eccezionali il rispetto delle norme di benessere animale comporti un rischio per la salute umana o rallenti in modo significativo il processo di eradicazione della malattia.

A tal proposito, l'Autorità competente è autorizzata a concedere deroghe a una o più disposizioni del suddetto regolamento qualora consideri che la loro osservanza possa comprometterne tali aspetti.

Infine, le Autorità Sanitarie territorialmente competenti dovranno inviare al Ministero della Salute una relazione sulle operazioni di spopolamento effettuate nell'anno precedente riportando i seguenti dati:

1. motivi dello spopolamento;
2. il numero e le specie animali abbattuti;
3. i metodi di stordimento e abbattimento utilizzati;
4. una descrizione delle difficoltà incontrate e, se del caso, le soluzioni individuate per alleviare o ridurre al minimo le sofferenze degli animali interessati;
5. qualsiasi deroga concessa in conformità di un rischio per la salute umana o un rallentamento significativo di un processo di eradicazione di una malattia.

Al fine di rendere più agevole tale compito, le autorità sanitarie potranno avvalersi per l'invio delle informazioni, dal 1° gennaio 2014, di apposite funzionalità predisposte nel sistema informativo malattie animali nazionali - SIMAN accessibile al sito www.vetinfo.sanita.it

Le autorità sanitarie regionali e provinciali devono stabilire le modalità e i tempi di attuazione delle operazioni di abbattimento con l'elaborazione di procedure operative standard, tenendo conto della normativa sulla sicurezza sul lavoro, del rispetto del benessere animale e dei rischi connessi alla diffusione dell'agente patogeno.

Pertanto è di fondamentale importanza definire la pianificazione delle operazioni di abbattimento, affinché siano effettuate in maniera efficiente e senza indebito ritardo.

Protocollo operativo

Il servizio veterinario territorialmente competente dovrebbe farsi carico delle seguenti azioni operative in ordine cronologico:

1. Allertare la ditta preposta alle procedure di abbattimento:

Non appena è confermata la necessità di procedere all'abbattimento, il veterinario deve procedere ad allertare la ditta incaricata all'abbattimento, in modo da coordinare tutte le successive attività.

2. Effettuare un'ispezione dell'azienda al fine di:

- a. discutere la situazione con l'allevatore e spiegare la procedura operativa;
- b. valutare la struttura e gli equipaggiamenti presenti;
- c. valutare il numero, la specie e la localizzazione degli animali da abbattere;
- d. effettuare un inventario completo degli animali ed un stima del loro valore prima di procedure all'abbattimento.

3. Delineare un breve piano di azione che indichi:

- a. quando iniziare le procedure di abbattimento e quando è previsto il loro completamento;
- b. il metodo di abbattimento prescelto sulla base dell'ispezione effettuata. Il metodo dovrà consentire una risoluzione più rapida possibile del focolaio nel rispetto del benessere animale; per i metodi di abbattimento si veda la procedura operativa standard per ogni specie (allegato);
- c. le strutture necessarie per la eventuale movimentazione degli animali destinati all'abbattimento;
- d. il piano di smaltimento e distruzione degli animali;
- e. il luogo di abbattimento; nella scelta del luogo per l'abbattimento si tengano in considerazione i seguenti fattori:

- strutture disponibili;
- eventuali strutture ed equipaggiamenti addizionali necessari;
- sicurezza del personale;
- sicurezza animale;
- accettazione da parte del proprietario;
- probabilità di danneggiare le strutture;
- facilità delle operazioni di rimozione delle carcasse;
- protezione dalla vista pubblica.